

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Gelkaps GmbH (Pritzwalk, Germania)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 19 novembre 2008 (procedimento RE 87/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra La Cachuera, SA e Gelkaps GmbH.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Cachuera, SA supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 69 del 21.3.2009.

### Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 24 aprile 2009 — Nycomed Danmark/EMEA

(Causa T-52/09 R)

[Procedimento sommario — Autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale — Agente rivelatore per ultrasuoni nell'ecocardiografia a fini diagnostici (perfluorobutane) — Rifiuto dell'EMEA di concedere una deroga all'obbligo di presentare un piano di indagine pediatrica — Domanda di sospensione di esecuzione e di provvedimenti provvisori — Mancanza di urgenza]

(2009/C 141/91)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Richiedente: Nycomed Danmark ApS (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: C. Schoonderbeek e H. Speyart van Woerden, avvocati)

Resistente: Agenzia europea per i medicinali (EMEA) (rappresentanti: V. Salvatore e N. Rampal Olmedo, agenti)

### Oggetto

Domanda diretta, da un lato, alla sospensione dell'esecuzione della decisione dell'EMEA 28 novembre 2008 recante rigetto della domanda di deroga specifica riguardante il perfluorobutane e, dall'altro, all'adozione di provvedimenti provvisori

### Dispositivo

- 1) L'istanza di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

### Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 3 aprile 2009 — UCAPT/Commissione

(Causa T-96/09 R)

(«Procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2009/C 141/92)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Richiedente: Union des Coopératives agricoles des producteurs de tabac de France (UCAPT) (Parigi, Francia) (rappresentanti: B. Peignot e D. Garreau, avvocati)

Resistente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moore e P. Mahnič Bruni, agenti)

### Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio 19 gennaio 2009, n. 73, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).

### Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

### Ricorso proposto il 24 marzo 2009 — Viasat Broadcasting UK/Commissione

(Causa T-114/09)

(2009/C 141/93)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (Londra) (rappresentanti: avv.ti S. Kalmose-Hjelmborg e M. Honoré)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 4 agosto 2008 nel procedimento n. 287/2008, e
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 agosto 2008 nel procedimento n. 287/2008 <sup>(1)</sup> con cui la Commissione ha approvato, sulla base dell'art. 87, n. 3, lett. c) CE, un aiuto per il salvataggio [di imprese in difficoltà], concesso dalla Danimarca alla TV 2 Danmark A/S (in prosieguo: la "TV 2").

La ricorrente sostiene che l'aiuto in parola non è conforme all'art. 87, n. 3, lett. c), poiché viola il principio di proporzionalità contenuto nella disposizione di cui trattasi e secondo il quale tale aiuto non deve "c) alter[are] le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse". In particolare, la ricorrente fa valere in primo luogo che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che la TV 2 fosse una "impresa in difficoltà" ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà <sup>(2)</sup>. In secondo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che l'aiuto per il salvataggio fosse limitato a quanto necessario per consentire alla TV 2 di conservare il suo giro d'affari e che detto aiuto fosse mantenuto ad una soglia tale da non consentire alla TV 2 di investire in nuove attività o di comportandosi in modo aggressivo sui mercati. In terzo luogo, la ricorrente lamenta che la Commissione ha commesso un errore di diritto in quanto ha omesso di tenere conto dell'aiuto di Stato ricevuto dalla TV 2 nel passato.

<sup>(1)</sup> Un riassunto della decisione impugnata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU 2009 C 9, pag. 2) e una versione non confidenziale della decisione è disponibile al seguente riferimento: [http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/)

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004 C 244, pag. 2).

### Ricorso proposto il 20 marzo 2009 — La Sonrisa de Carmen e Bloom Clothes/UAMI — Heldmann (BLOOMCLOTHES)

(Causa T-118/09)

(2009/C 141/94)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

#### Parti

*Ricorrenti:* La Sonrisa de Carmen SL (Vigo, Spagna), Bloom Clothes SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: S. Míguez Pereira, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Harald Heldmann (Amburgo, Germania)

#### Conclusioni delle ricorrenti

— Annullamento della decisione della commissione di ricorso 8 gennaio 2009 nel procedimento R 695/2008-2 e registrazione come marchio comunitario del marchio misto BLOOMCLOTHES per le classi 25 e 35.

### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* marchio misto costituito dal termine «BLOOMCLOTHES» accompagnato dall'elemento figurativo di un fungo (domanda di registrazione n. 5 077 128), per prodotti e servizi appartenenti alle classi 18, 25 e 35

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* Harald Heldmann

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* Marchio denominativo «BLOOM» (marchio tedesco n. 30 439 990) per prodotti appartenenti alla classe 25

*Decisione della divisione di opposizione:* parziale accoglimento dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1]

### Ricorso proposto il 23 marzo 2009 — Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio

(Causa T-122/09)

(2009/C 141/95)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

*Ricorrenti:* Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, A. MacGregor, Solicitor, avv.ti N. Niejahr e Q. Azau)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

#### Conclusioni delle ricorrenti

— annullare il regolamento nei limiti in cui esso istituisce dazi antidumping su prodotti fabbricati ed esportati dalle ricorrenti;

— ordinare al Consiglio dell'Unione europea di pagare le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

#### Motivi e principali argomenti

Con il loro ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento, in base all'art. 230 CE, del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese <sup>(1)</sup> («il regolamento definitivo»), per quanto riguarda le ricorrenti.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento definitivo riguardo ad esse, poiché tale regolamento viola i loro diritti della difesa, l'obbligo di motivazione ed il principio di buona amministrazione.